

## STATUTO

### RIPARO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIA DELL'ORATORIO DI  
S.RITA 2

Numero REA: RM - 1367225

Codice fiscale: 12344641001

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 09-05-2025 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**S T A T U T O** della cooperativa  
**Riparo - Società Cooperativa Sociale agricola**

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1**

E' costituita con sede nel Comune di Anzio la Società Cooperativa Sociale denominata **“Riparo - Società Cooperativa Sociale agricola”**.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'organo amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè succursale anche altrove.

**ARTICOLO 2**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

**TITOLO II**  
**SCOPO - OGGETTO**

**ARTICOLO 3**

La società cooperativa, conformemente all'art. 1 lettera b) della legge 381/1991, non ha scopo di lucro, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attraverso l'esercizio dell'attività agricola, come definita dall'art. 2135 e seguenti c.c.

Inoltre, la cooperativa ha anche lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) della legge n. 381/1991, con inclusione delle attività ivi richiamate.

La cooperativa inoltre è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali dei soci lavoratori, nonché la massima valorizzazione di beni e servizi conferiti dai soci conferitori e la tutela ed il miglioramento della loro condizione e delle loro attività.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche avvalendosi delle prestazioni lavorative ed i conferimenti di terzi.

A norma della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa opererà quindi sia secondo le logiche della Cooperativa Agricola di Lavoro, che secondo quelle della Cooperativa Agricola di Conferimento.

Questa doppia veste permetterà da un lato di estendere le occasioni di integrazione lavorativa per soggetti svantaggiati, attraverso la conduzione diretta di aziende agricole o presso i soci conferitori, dall'altro di sviluppare una gestione ottimizzata, sul piano dei costi e dell'organizzazione, delle attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli, sia propri che conferiti.

Le attività sinora descritte saranno quindi improntate alla costruzione di un circuito economico virtuoso, capace di integrare persone in condizioni di disagio, basato sull'etica del lavoro, sulla legalità, sulla tutela dell'ambiente e del benessere dei consumatori, e quindi ispirato ai principi dell'economia solidale.

Saranno così in ogni modo privilegiati sistemi di produzione e commercializzazione a basso impatto ambientale e con forte connotazione relazionale:

- metodi di coltivazione biologici o assimilabili;
- distribuzione di prodotti a km zero;
- rapporto diretto con i consumatori (filiera corta);
- costruzione di reti con altri piccoli agricoltori e/o produttori locali e/o biologici selezionati o con produttori agricoli che si contrappongono alla criminalità organizzata o lavorano per l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati;
- relazioni commerciali privilegiate con gruppi di acquisto solidale e supporto alla loro nascita, diffusione e consolidamento sul territorio.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'Assemblea dei Soci.

I soci lavoratori della Cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

#### **ARTICOLO 4**

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita precedentemente all'art. 3, e con riferimento all'art. 1, comma 1, lett. a) e b) della legge n. 381/1991, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:

A. Sfruttamento diretto o da parte dei soci conferitori di terreni agricoli di proprietà, ovvero condotti in comodato o in affitto, o comunque disponibili per altro titolo, per lo svolgimento di attività di silvicoltura, pascolo, allevamento di animali, apicoltura, coltivazioni di qualunque genere, ivi incluse le attività di forestazione, imboschimento e riforestazione dei fondi e le attività floro-vivaistiche;

B. Coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o Servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività Agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge; le attività di fornitura di beni e Servizi di tipo agricolo tra soci o verso terzi, utilizzando prevalentemente attrezzature e risorse proprie o messe a disposizione dai soci conferitori, ivi comprese:

C. Gestione di strutture e attività di agriturismo (ospitalità e ristorazione) e didattica agricola e ambientale;

D. Progettazione e gestione di attività di agricoltura sociale, con riferimento alla formazione professionale per persone svantaggiate in generale, ai laboratori terapeutici (ortoterapia, pet-therapy o onoterapia) per soggetti in condizioni di disagio o fragilità, alle attività didattiche per studenti di ogni ordine e grado, all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati che potranno avvenire attraverso:

- a) l'integrazione diretta nelle attività produttive aziendali, proprie o dei soci conferitori;
- b) la realizzazione di laboratori terapeutici e/o esperienze formative in ortofrutticoltura, giardinaggio, manutenzione del verde, allevamento di animali e la disponibilità a ospitare in azienda o a promuovere presso i soci conferitori, periodi di tirocinio formativo e di inserimento lavorativo, in convenzione con i Servizi per l'impiego e le strutture socio-assistenziali pubbliche e private del territorio;
- c) l'integrazione lavorativa in attività di tipo agricolo per conto di aziende terze, sulla base di apposite convenzioni stipulate ai sensi della legge 68/99 (art 12 e 12-bis.).

E. Fornitura di beni e Servizi in ambito agricolo e/o florovivaistico grazie alla stipula di convenzioni con enti pubblici ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91.

La cooperativa potrà altresì svolgere le funzioni di organizzazione di produttori ai sensi del d.lgs. 102/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia.

F. Formazione di personale attraverso la realizzazione di:

- corsi di formazione e/o aggiornamento per persone con disabilità, figure professionali impegnate nel mondo della disabilità (L. 104/92);
- corsi di formazione online accessibili o inerenti il tema dell'accessibilità formativa e inclusione.

Tale formazione può avvenire anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, organismi statali, regionali e locali, organizzazioni nazionali e internazionali, università, istituti di ricerca e strutture pubbliche e private.

G. Realizzazione di iniziative nel campo del turismo per rendere accessibile la progettazione, realizzazione e gestione di strutture di accoglienza per turisti.

H. Organizzazione di attività formative, culturali, editoriali, artistiche, musicali, ludico-sportive e ricreative, anche mirate all'infanzia, compresa la gestione e l'organizzazione di centri estivi e strutture quali impianti sportivi polivalenti, baby parking, scuole e affini.

I. Progettazione, organizzazione e gestione di servizi di assistenza scolastica e post-scolastica, anche domiciliare, in favore di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, inclusi servizi di assistenza alla comunicazione

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

La società non potrà in ogni caso esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico.

### **TITOLO III**

#### **SOCI**

#### **ARTICOLO 5**

Il numero dei soci è illimitato. Non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, e deve essere conforme a quanto previsto all'art. 2522 c.c.

Possono essere soci coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) soci lavoratori: che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;
- b) soci svantaggiati: così come definiti dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) soci conferitori: produttori agricoli o piccole aziende di trasformazione di prodotti agricoli in forma di imprenditori individuali o associati che lavorano secondo i principi dell'agricoltura biologica o equivalenti, ovvero secondo criteri di legalità e/o in contrapposizione a logiche malavitose, ovvero che esprimono produzioni locali o tipiche dei territori di provenienza, ovvero che promuovono l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati. I soci conferitori possono esercitare attività al di fuori di quella verso la cooperativa, nel rispetto di quanto convenuto nell'accordo di conferimento.
- d) soci volontari: che prestano la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.

**e) soci sovventori:** nei limiti e nella disciplina di cui alla legge 31 gennaio 1992 n. 59, art. 4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote o azioni nominative trasferibili, con applicazione del secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Per i soci sovventori, il tasso di remunerazione dei dividendi non può comunque essere maggiorato in misura superiore al due per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art.2526 del Codice Civile.

## **ARTICOLO 6**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b) precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non potrà essere inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ed il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod.civ.;
- d) versamento del sovrapprezzo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata.

In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della reiezione.

La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

## **ARTICOLO 7**

Tutti i soci dovranno versare il sovrapprezzo (di cui al successivo punto d), se e nella misura stabilita dall'assemblea dei soci, e sottoscrivere le quote di cui al precedente articolo 6.

Di conseguenza sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 20;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;

d) al versamento del sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 Codice Civile.

#### **ARTICOLO 8**

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente.

E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 5 per i soci conferitori.

### **TITOLO IV**

#### **RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE**

#### **ARTICOLO 9**

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte.

#### **ARTICOLO 10**

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

#### **ARTICOLO 11**

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

#### **ARTICOLO 12**

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo.
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro di cui all'articolo 7 lettera c), e dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

#### **ARTICOLO 13**

Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

#### **ARTICOLO 14**

I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisto della qualità di soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 22 del presente statuto, decurtate le perdite imputabili al capitale, in proporzione alla quota posseduta e la cui liquidazione avrà

luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il pagamento deve essere fatto, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, entro 6 (sei) mesi dall'approvazione del predetto bilancio.

#### **ARTICOLO 15**

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune.

L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

#### **ARTICOLO 16**

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

### **TITOLO V**

#### **TRATTAMENTO DEI SOCI**

#### **ARTICOLO 17**

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze di legge.

#### **ARTICOLO 18**

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

## **TITOLO VI**

### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **ARTICOLO 19**

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale non inferiore a Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero)

Nessun socio potrà possedere una quota il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge.

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri o investimenti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

#### **ARTICOLO 20**

Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

- a) almeno il 25% (venticinque per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

#### **ARTICOLO 21**

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

#### **ARTICOLO 22**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del

movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria.

Si applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n.220.

In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;

d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art.2529 del cod. civile.

f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);

g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto

indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera g.

I ristorni vanno ripartiti fra i soci sulla base della media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati da ciascuno di essi nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

## **TITOLO VII**

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ARTICOLO 23**

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

#### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

##### **ARTICOLO 24**

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali la pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

## **ARTICOLO 25**

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività della cooperativa e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal sindaco o dal Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea, con le maggioranze di legge delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

#### **ARTICOLO 26**

L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta, tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori, per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

#### **ARTICOLO 27**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o comunque sempre con scrutinio palese.

#### **ARTICOLO 28**

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.

Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art.2541 del Codice Civile.

Per quanto non previsto si applicano le regole previste per l'assemblea nella società a responsabilità limitata.

#### **ARTICOLO 29**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico o da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario, o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

## **ORGANO AMMINISTRATIVO**

### **ARTICOLO 30**

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque.

La maggioranza degli amministratori deve essere sempre costituita da soci.

L'organo amministrativo resta in carica per un triennio, ovvero per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, e comunque nel rispetto dei termini previsti dalla legislazione tempo per tempo vigente.

I suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le S.p.A.

In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte e durano in carica tre anni.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori, spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Sindaco o del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni novanta giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima dell'adunanza sempre che sia provato che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, se esistenti, ne abbiano avuto ricezione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta pertanto, a titolo esemplificativo, all'organo amministrativo.

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione, compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- m) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- n) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria nè di succursale.

#### **ARTICOLO 31**

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

#### **ARTICOLO 32**

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Pertanto, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico possono conferire speciale procura per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

## **ORGANO DI CONTROLLO**

### **ARTICOLO 33**

Quando la legge lo impone come obbligatorio, o quando i soci delibereranno di averlo nonostante la non obbligatorietà, è nominato un Sindaco o un collegio sindacale che si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'assemblea.

La nomina dovrà avvenire rispettando il dettato legislativo.

I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

### **ARTICOLO 34**

L'organo di controllo, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di assemblea per l'approvazione del bilancio, l'organo amministrativo e l'organo di controllo se nominato, devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

## **TITOLO VIII**

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **ARTICOLO 35**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art.2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

### **ARTICOLO 36**

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, quest'ultima ne sarà la destinataria.

In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale).

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 37**

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art.2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 - octies del Codice civile.

\*\*\*\*\*

Copia su supporto informatico conforme all'originale allegato sub "A"

(Statuto) al mio atto rep. 1172/812del 09.05.2025, redatto su supporto

cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005, così come modificato dal

D.Lgs. n. 235/2010, che si trasmette ad uso registro Imprese.

ROMA, 9 maggio 2025